

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI VIBO VALENTIA

della Camera di Commercio di Vibo Valentia

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione, stato giuridico e sede)

1. Nell'ambito dei fini promozionali assunti nell'interesse pubblico dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, di seguito Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale, legge n. 84 del 28 gennaio 1994, allo scopo di favorire lo sviluppo del porto di Vibo Marina, frazione costiera del comune capoluogo Vibo Valentia, è istituita l'**Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia**, di seguito Azienda.
2. L'Azienda assume la denominazione di **A.S.PO. Vibo Valentia**, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vibo Valentia per il porto di Vibo Valentia, ed opera secondo le norme del codice civile, per quanto applicabili ed è dotata di autonomia amministrativa contabile e finanziaria ai sensi del DPR 2 novembre 2005 n.254.
3. L'Azienda persegue l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
4. La sede legale e la sede amministrativa dell'Azienda è presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia. L'Azienda potrà in seguito istituire la sede principale o sedi secondarie ed uffici operativi in Italia o all'estero.

Articolo 2

(Finalità e compiti dell'Azienda)

1. L'Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali del porto di Vibo Valentia Marina e del sistema economico ad esso connesso, nell'ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e previsti dall'art. 2, 1° comma Legge 580/93.
2. L'Azienda Speciale ha, inoltre, il compito di esercitare anche le funzioni stabilite per essa dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni di cui al successivo comma 3.
3. L'Azienda si propone, in particolare, di:
 - a) coordinare ed indirizzare le iniziative riguardanti il porto ed il sistema produttivo portuale, per un loro corretto inserimento nei piani della programmazione comunale, provinciale, regionale e nazionale, ed in particolare formulare il programma operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività del porto ed elaborare e proporre aggiornamenti per il piano regolatore portuale, acquisendo le intese con le amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti e necessari da parte delle autorità competenti;
 - b) promuovere in Italia e all'estero le attività marittimo-portuali, industriali, commerciali, turistiche e diportistiche, nautiche e della pesca nonché le attività produttive e sociali presenti nel sistema economico retroportuale;
 - c) promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria e consorzi, parti sociali, altre realtà portuali e sistemi e distretti produttivi in Italia e all'estero al fine di inserire il porto ed i sistemi produttivi locali della provincia di Vibo Valentia nei circuiti nazionali ed internazionali;

- d) collaborare con la Camera di Commercio agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n.142 e succ. modif. e integr., quando gli interventi da realizzare, a favore delle imprese e dell'economia, riguardano il porto di Vibo Valentia;
- e) collaborare con l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia al fine di consentire la coerenza tra interventi programmati sul sistema produttivo portuale e gli indirizzi vigenti di piano regolatore generale o strutturale;
- f) presentare progetti e proposte per la realizzazione di interventi economici ed infrastrutturali a favore del sistema produttivo portuale al fine di accedere alle agevolazioni ed ai contributi finanziari previsti dai fondi comunitari, nazionali e regionali;
- g) realizzare e gestire, nell'ambito delle competenze di legge, direttamente o tramite terzi, strutture ed infrastrutture destinate alla creazione o sviluppo di servizi per il porto ed il retroporto con particolare riferimento alle attività diportistiche e turistiche;
- h) promuovere e realizzare manifestazioni, fiere ed esposizioni, raduni, presentazioni, convegni e eventi culturali, musicali, sportivi e ricreativi finalizzati a incrementare la visibilità esterna del porto di Vibo Valentia Marina ed ad attrarre maggiori flussi turistici e/o escursionistici;
- i) attivare specifiche collaborazioni ed iniziative con i comuni limitrofi al fine di ampliare le potenzialità di sviluppo del sistema produttivo portuale;
- j) svolgere attività formative e di innovazione e trasferimento tecnologico per il sistema imprenditoriale operante nell'ambito del sistema produttivo portuale di Vibo Valentia
- k) svolgere attività di informazione, progettazione, studio e marketing territoriale a supporto dei piani di sviluppo del sistema economico portuale;
- l) provvedere, nell'ambito delle competenze di legge, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere portuali previa acquisizione delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie;
- m) attivare quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi statutari.

4. L'attività dell'Azienda è improntata ai principi di economicità, efficienza, efficacia e professionalità.

5. E' esclusa l'attività di promozione che si concreti nella mera erogazione di contributi.

6. L'Azienda opera seguendo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio della Camera di Commercio di Vibo Valentia nel rispetto degli strumenti di programmazione regionali e nazionali e senza alcun tipo di devoluzione di tutti quei poteri e quelle prerogative che la legge attribuisce al Comune di Vibo Valentia e alle autorità marittime competenti.

Articolo 3

(Organi dell'Azienda)

Sono organi dell'Azienda: il **Presidente**, il **Consiglio di Amministrazione** ed il **Collegio dei Revisori dei Conti**.

Articolo 4

(Presidente)

1. Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Vibo Valentia o suo delegato.

2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Azienda stessa anche in giudizio.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti di

competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione nel suo ambito nomina un Vice-Presidente che, ad ogni effetto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 5 (cinque) componenti:

- il Presidente della Camera di Commercio
- Tre (3) componenti nominati dalla Giunta Camerale coerentemente con le finalità statutarie;
- Un (1) componente nominato dal Comune di Vibo Valentia;
- In caso di mancata nomina del rappresentante del Comune entro 30 giorni la Camera di Commercio provvede con potere sostitutivo.

Possono partecipare senza diritto di voto, con funzioni consultive:

- Il Sindaco della Città di Vibo Valentia o suo delegato;
- il Presidente della Giunta della Regione Calabria o suo delegato
- il Presidente della Provincia di Vibo Valentia o suo delegato;
- Il Presidente del Consorzio Sviluppo Industriale di Vibo Valentia o suo delegato;
- Il Presidente della Consulta Economica Portuale di Santa Venere o suo delegato;
- Il Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina o suo delegato

2. Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente o su richiesta del Direttore dell'Azienda o di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni con funzioni consultive esperti qualificati o soggetti portatori di interessi pubblici o privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione attraverso posta elettronica certificata o raccomandata a/r o fax contenente l'ordine del giorno della riunione. Per la trattazione di problematiche urgenti, la convocazione può avvenire nelle 48 ore precedenti tramite fax .

4. Le riunioni sono valide quando ad esse sia presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni; i componenti designati dalla Giunta camerale decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di consigliere della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

5bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio e delle attività istituzionali, i componenti del Consiglio di Amministrazione decadono in caso di due assenze consecutive o di tre assenze nel corso dell'anno.

6. I nuovi membri di nomina camerale, designati in sostituzione di quelli che nel corso del mandato si sono dimessi o sono cessati dalla carica di consigliere della Camera di Commercio di Vibo Valentia durante il quadriennio, decadono alla scadenza dello stesso quadriennio. I membri di nomina camerale possono essere riconfermati una sola volta.

7. Per eventuali missioni degli amministratori si applicano le disposizioni del regolamento per gli amministratori della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

8. La verbalizzazione viene svolta in forma sintetica.

Articolo 6

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda, nei limiti indicati dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- delibera il preventivo economico e il bilancio di esercizio dell'Azienda avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio e li trasmette alla Giunta camerale per l'approvazione;
- approva i regolamenti interni relativi al funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione dei singoli servizi e del personale;

Articolo 7

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, sono nominati dal Ministero vigilante, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero competente, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Calabria.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell'azienda ed in particolare:
 - a. effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b. verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c. vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d. esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni, uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto dall'art.30, commi 3 e 4 del DPR n.254/2005;
 - e. possono effettuare verifiche individuali;
5. Ai Revisori spetta un emolumento pari al **40%** dell'emolumento riconosciuto ai revisori della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Articolo 8

(Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'Azienda è costituita da:
 - il Direttore operativo nominato tra i Dirigenti o Alta Professionalità camerali;
 - il personale assunto a tempo determinato o indeterminato
2. Il Direttore dell'Azienda è nominato dalla Giunta camerale.
3. Al Direttore dell'Azienda competono le funzioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in attuazione, in particolare, del principio della separazione dei poteri.
4. L'Azienda si avvale di personale dotato di specifica competenza, assunto a tempo determinato o indeterminato secondo la normativa vigente il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato e/o di personale camerale distaccato anche part-time nel rispetto dei criteri di trasparenza e pari opportunità.
5. L'Azienda può avvalersi di esperti di comprovata esperienza e professionalità e/o di collaborazioni esterne per attività e progetti specifici nei casi e con le modalità previsti per la Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Articolo 9

(Patrimonio ed entrate dell'Azienda)

1. L'Azienda è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dalla dotazione patrimoniale iniziale della Camera di Commercio di Vibo Valentia ;
 - b) dalle disponibilità derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - c) da elargizioni, donazioni, lasciti di qualsiasi natura disposti da persone c/o Enti pubblici e privati;
 - d) dai beni mobili a qualsiasi titolo concessi da parte di terzi.
3. Le entrate dell'Azienda sono costituite:
 - a) dai proventi derivanti dall'amministrazione dei beni patrimoniali nonché di quelli consegnati in uso all'Azienda.
 - b) dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi o gestione di strutture ed infrastrutture o di attività di cui al precedente articolo 2;
 - c) da contributi annuali, ordinari e straordinari, a carico della Regione Calabria, della Provincia di Vibo Valentia e del Comune di Vibo Valentia o di altri Enti pubblici;
 - d) dai proventi derivanti da finanziamenti, provvidenze e agevolazioni sia da parte di soggetti pubblici che privati;
 - e) dai contributi della Camera di Commercio di Vibo Valentia per la gestione ordinaria e/o ripiano della perdita di esercizio e/o per specifiche attività progettuali finalizzate e/o per l'acquisto di attrezzature o altro materiale di dotazione, ai sensi dell'art.65 comma 3 del DPR n.254/05
4. I locali ove ha sede l'Azienda, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche di proprietà camerale, sono assegnati dall'Ente camerale in uso gratuito all'Azienda.

Articolo 10

(Esercizio finanziario – Bilanci - Servizio di cassa)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in tempo utile per essere recepiti dalla Giunta camerale e sottoposti all'approvazione del Consiglio della Camera di Commercio quali allegati ai bilanci dell'Ente camerale.
3. La gestione operativa del bilancio dell'Azienda è regolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio.
4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa in conformità ai modelli previsti dalla normativa vigente, ed è corredato dalla relazione illustrativa sulla gestione a cura del Presidente dell'Azienda e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
5. Il servizio di cassa è espletato di norma da un istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio di Vibo Valentia
6. Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.
7. L'assunzione degli oneri pluriennali è sottoposta alla approvazione della Giunta camerale

8. Il contributo camerale è erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'Azienda adeguatamente illustrate.

Articolo 11

(Durata dell'Azienda)

1. L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente soppressa con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
2. In caso di soppressione il patrimonio esistente sarà acquisito all'Ente camerale che subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda.

Articolo 12

(Contratti)

1. La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento dei contraenti stessi.
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità delle relative disposizioni.

Articolo 13

(Vigilanza sull'Azienda)

1. La gestione dell'Azienda è posta sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vibo Valentia per accertare, in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

Articolo 14

(Modifiche dello Statuto)

1. Il presente Statuto è approvato a maggioranza qualificata (2/3) dalla Giunta della Camera di Commercio di Vibo Valentia e potrà essere modificato, sempre a maggioranza qualificata, con delibera della Giunta camerale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su iniziativa della Giunta stessa da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

(Disposizioni applicative transitorie)

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto e fino alla nomina del nuovo Consiglio e della nuova Giunta della Camera di Commercio di Vibo Valentia, laddove nel presente Statuto sono indicati con riferimento alla Camera di Commercio i termini "Presidente", "Giunta" e "Consiglio", gli stessi si intendono letti come "Commissario".
2. In fase di prima applicazione, ovvero di formazione del primo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per dare continuità e stabilità nella fase di avvio

all'organo di governo dell'Azienda, il Presidente dell'Azienda ed i componenti nominati di parte camerale restano in carica comunque per quattro anni.

3. Non sono previsti indennità di carica né compensi di qualsiasi natura per gli amministratori per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

(Adeguamento numero componenti del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n.122 del 30/07/2010)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5, punto 1 del presente Statuto è ridotto a 5 (cinque) componenti. La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione verrà approvata con successiva delibera di modifica statutaria dalla Giunta camerale con le modalità previste all'art. 14 del presente Statuto e almeno tre mesi prima della data di scadenza del primo Consiglio.